

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

PUBBLICATO IL

14 OTT, 2020

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale "i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

Considerato che

- il Fondo per l'operatività della Piattaforma per la presentazione e gestione dei Piani formativi a valere sugli Avvisi della nuova Programmazione 2014-2020 e per l'incremento dell'attività dell'Area Gare, Affari legali e Qualità della formazione ha avuto l'esigenza di attivare nn. 06 (sei) caselle PEC con dominio "fondoforte.it";
- si è proceduto, con Determinazione a contrarre del 20 Febbraio 2020 (Prot. D20/923), ad affidare alla "TWT S.p.A." (C.F./P.IVA: 11422580156) il servizio di attivazione delle caselle di posta elettronica certificata, comprensivo del canone annuo, per un importo complessivo pari a € 365,40 (trecentosessantacinque/40) al netto di IVA di legge;
- è stato generato per la suddetta procedura lo SMART CIG: Z8A2C24C1A per un importo indicato in fase di acquisizione pari ad € 365,40 (trecentosessantacinque/40);

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

- il relativo contratto è stato stipulato, all'esito della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art. 32, comma 14, del Codice (Prot. D20/931);
- è emersa la necessità per il Fondo di attivare un ulteriore account di posta elettronica certificata, al fine di garantire una più agevole tracciabilità delle comunicazioni in entrata ed in uscita durante la fase istruttoria dell'ammissibilità dei Piani Formativi;
- ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. *"la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;
- l'offerta economica dell'08 Ottobre 2020 (Prot. D20/8519) formulata dalla "TWT S.p.A." per la creazione e l'attivazione della casella PEC con dominio "fondoforte.it" con espansione di 10Gb, lasciando inalterata ogni altra condizione del contratto originario, è per un importo complessivo pari ad € 60,90 (sessanta/90) al netto di IVA di legge;
- l'integrazione economica corrisponde ad un aumento delle prestazioni di cui al contratto originario inferiore al 20% (venti/per cento) dell'importo totale contrattuale e, pertanto, rientrando nel quinto d'obbligo;
- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere all'affidamento del servizio in oggetto allo stesso Operatore Economico;

Dato atto che

- ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'Art. 32, comma 2 del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. *"la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

- formulata dall'Operatore Economico corrisponde ad un'integrazione economica per un aumento delle prestazioni di cui al contratto originario, inferiore al 20% (venti/percento) dell'importo totale contrattuale e rientrante nel quinto d'obbligo;

Ritenuto

conseguentemente, di esercitare la facoltà di utilizzare le disponibilità finanziarie residuali, nel rispetto della procedura di aumento del "quinto d'obbligo", ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, dunque, di dover provvedere nel merito mediante ordine diretto alla "TWT S.p.A." (C.F./P.IVA: 11422580156), in considerazione della presenza a valere sul bilancio di previsione del Fondo per l'annualità 2020 di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Attività di Gestione", sottovoce "AG3.1.2 Utenze e Servizi";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di creazione ed attivazione di un altro account di posta elettronica certificata con dominio "fondoforte.it", lasciando inalterata ogni altra condizione del contratto originario, alla "TWT S.p.A." (C.F./P.IVA: 11422580156), con sede legale in Via A. Sangiorgio, 12 – 20145 Milano (MI), mediante utilizzo del quinto d'obbligo, per un importo complessivo pari ad € 60,90 (sessanta/90) al netto di IVA al 22%;
2. di autorizzare il relativo atto di sottomissione per l'utilizzo, entro la misura del "quinto d'obbligo" del contratto sottoscritto (Prot. D20/931), per un importo complessivo pari ad € 60,90 (sessanta/90) al netto di IVA;
3. che il RUP, nominato con Determinazione a contrarre del 20 Febbraio 2020 (Prot. D20/923), curi tutti i relativi adempimenti;
4. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".



Il Presidente

Paolo Arena